

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1173/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

recante sedicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (3), il Consiglio adotta, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive su base sostenibile; che, a tale scopo, il Consiglio può stabilire misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'impiego;

considerando che i principi e talune modalità di determinazione di dette misure tecniche devono essere stabiliti a livello comunitario, affinché ciascuno Stato membro possa gestire le attività di pesca esercitate nelle acque marittime soggette alla sua giurisdizione o alla sua sovranità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 (4) stabilisce le norme tecniche generali per la cattura e lo sbarco delle risorse biologiche che si trovano nelle acque da esso delimitate;

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3094/86, soltanto i pescherecci comunitari con reti a strascico a pali rispondenti a deter-

minate condizioni possono essere iscritti su un elenco che li autorizza a pescare nella zona di protezione dei pesci piatti;

considerando che una di queste condizioni è la limitazione della potenza motrice; che occorre quindi, per garantire il rispetto di tale condizioni, vietare ai pescherecci con reti a strascico a pali che dopo la loro iscrizione in detto elenco superano la potenza motrice autorizzata nell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, l'esercizio di un'attività di pesca nella zona delimitata in detto articolo;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3094/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3094/86, è inserito il seguente paragrafo:

• 4 bis. I pescherecci che non soddisfano le condizioni necessarie per essere iscritti negli elenchi conformemente a quanto disposto nei paragrafi 3 e 4 non possono esercitare le attività di pesca contemplate nei paragrafi suddetti. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MADELIN

(1) GU n. C 348 del 9. 12. 1994, pag. 7.

(2) GU n. C 56 del 6. 3. 1995.

(3) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1796/94 (GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 1).